

b) gli avvocati ed i procuratori addetti agli uffici legali, organicamente istituiti come tali, presso gli enti di cui allo stesso secondo comma;

c) i subeconomi dei benefici vacanti ».

Alle lettere a), b) e c) del testo ministeriale la Commissione aveva proposto di sostituire:

« a) i professori di discipline giuridiche ed economiche delle Università e degli altri istituti superiori e secondari del Regno;

« b) gli avvocati ed i procuratori degli uffici legali, organicamente istituiti come tali, presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, limitatamente alle cause e agli affari inerenti all'ufficio cui sono addetti;

« c) i subeconomi dei benefici vacanti ».

Onorevole relatore, la Commissione mantiene il suo emendamento ?

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Per quello che riguarda l'emendamento al comma a) non avrei gravi difficoltà ad accettarlo nella sua determinazione dei professori di discipline giuridiche ed economiche.

Invece avrei maggiori riserve da fare sopra il comma b) che vieta agli avvocati e procuratori degli uffici legali, organicamente istituiti come tali presso gli Enti pubblici, di esercitare la professione all'infuori delle cause inerenti al loro ufficio. E la mia riserva deriva dalla preoccupazione che sarà molto difficile in queste condizioni di trovare avvocati che vogliano condannarsi ai piccoli stipendi che possono dare gli Enti pubblici.

Ho già avuto molte rimostranze da parte degli Enti locali contro questo emendamento.

VICINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI. Vorrei pregare la Commissione e il ministro di abbandonare l'emendamento alla lettera a) di questo comma, perchè mi sembra che questo emendamento o non abbia alcun valore pratico, o se un valore pratico ha, lo abbia dall'uso.

Il testo del ministro diceva: « I professori delle Università e degli altri istituti superiori e secondari del Regno »; il testo della Commissione stabilisce invece: « I professori di discipline giuridiche ed economiche delle Università e degli altri istituti superiori

e secondari del Regno » con esclusione di professori delle altre materie. Ora con la estensione della coltura potrebbe avverarsi che un professore di matematica sia anche avvocato. Ebbene a questo professore voi inibirete di fare la professione di avvocato.

CARNAZZA GABRIELLO, *presidente della Commissione*. Faccia la pratica.

VICINI. Di modo che, per ragioni pratiche, ritengo che la dizione del ministro sia migliore. Praticamente è quasi lo stesso, perchè saranno rarissimi i casi di coloro che possano, essendo professori di discipline non giuridiche, esercitare la professione, ma ad ogni modo non si stabilisce un divieto a questa duplice attività.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sandrini.

SANDRINI. La ragione della eccezione proposta dalla Commissione è specifica e cioè che la professione dell'avvocato da parte di coloro che insegnarono discipline giuridiche ed economiche porti un contributo di dottrina e di esperienza che non può che dar lustro alla professione forense.

Questa è l'unica ragione della eccezione stabilita; tutti gli altri professori di istituti superiori od inferiori e che sono perciò impiegati e funzionari dello Stato, per questo stesso fatto non possono esercitare la professione. Si è fatta una eccezione specifica, ripeto, per i professori delle scienze giuridiche ed economiche, perchè essi portano un contributo alla professione che deve essere accettato con orgoglio e con soddisfazione dalla classe forense. È perciò che debbesi accettare il testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Consente lei, onorevole relatore, che si voti questo comma per la lettera a) nel testo accettato dal ministro e dalla Commissione e per le lettere b) e c) nel testo presentato dal ministro ?

MORELLI GIUSEPPE, *relatore*. La Commissione insiste su tutti e due gli emendamenti, non solo per le ragioni esposte dall'onorevole Sandrini, ma anche perchè la legge è tutta dominata dal concetto della limitazione del numero degli avvocati. Non dobbiamo dimenticare questo: che per limitare il numero degli avvocati si è arrivati a compilare il progetto dell'albo chiuso e ora si vorrebbero riaprire le porte a queste nuove categorie.

La Commissione ritiene che l'onorevole ministro vorrà accettare le sue proposte. Non si può negare che il progetto di legge sia ispirato al criterio di limitare il numero